



N. 24/2023 Liquidazione giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea	Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro P.	Bernardi	Giudice
dott. Alessandra	Venturini	Giudice

nel giudizio n. 68/2023 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (*omissis*)  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

(*omissis*)

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 54 e 121 CCII.;

**Dichiara la liquidazione giudiziale di**

**LVT Industriale srl,**

**con sede in Castel Goffredo, Viale Avis n. 32,**

**C.F. 09866930960,**

**in persona del legale rappresentante**

**Bariffi Renato, nato il 23/2/59 a Lecco**

**e ivi residente, Via Marco D'Oggiono n. 13, C.F. BRFRNT59B23E507V;;**

- esercente attività di attività di fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;

- **Nomina** Giudice Delegato il **dott. Andrea Gibelli;**

- **Nomina** Curatore il **Dott. Claudio Montecchio**

con studio in **Rodigo - fraz..Rivalta sul Mincio (MN), Via Arrivabene n. 105**

(*omissis*)

**ordina** al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**autorizza** il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

- Visto l'art. 193 CCII

**ordina** al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici - e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

**stabilisce** che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il **7.2.2024 alle ore 9.25**;

**assegna** il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

**segnala** al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone** che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Mantova, 26.10.2023

Il Presidente Est.

F.to Andrea Gibelli

Il Funzionario giudiziario

Depositato in Cancelleria oggi 31.10.2023 telematicamente

Per estratto conforme all'originale telematico

Mantova, 31.10.2023

Il Funzionario Giudiziario

Manuela Malaghini